

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32

“Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, pari opportunità e centralità della persona, assicura servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro commisurati ai fabbisogni delle persone e delle imprese, nonché organizzati in funzione delle specificità territoriali.

3. La Regione promuove il raccordo e il coordinamento delle politiche per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro con quelle dell’istruzione, dello sviluppo economico, dell’innovazione e ricerca, della coesione sociale, sanità e welfare in una prospettiva di sostenibilità.

4. La Regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale, sulla base delle seguenti finalità:

- a) il miglioramento del livello di apprendimento ai fini della più ampia partecipazione al lavoro e alla cittadinanza attiva;
- b) lo sviluppo di competenze orientative per la scelta dei percorsi di istruzione, formazione e di sviluppo professionale, con particolare attenzione alle esperienze in situazione lavorativa;
- c) l’aumento della partecipazione dei giovani ai percorsi di formazione e di istruzione di livello secondario e terziario, in particolare nelle discipline scientifiche e tecnologiche, promuovendone l’accesso per le donne;
- d) l’incremento della partecipazione degli adulti a percorsi di apprendimento permanente, anche nell’ambito dei processi di riqualificazione e ricollocazione aziendale, e nelle transizioni lavorative;
- e) l’efficace accesso al mercato del lavoro, in una prospettiva di parità di genere, e a un impiego stabile e qualificato;
- f) l’inclusione attiva delle persone a più alto rischio di esclusione sociale e lavorativa;
- g) l’inclusione attiva delle persone con disabilità;
- h) la promozione dell’imprenditorialità, in particolare dell’imprenditoria femminile e giovanile, anche di micro e piccole dimensioni.

Art. 2.

(Principi e criteri generali)

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, secondo principi e criteri atti a garantire:

a) le pari opportunità delle persone, indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale;

b) la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione e la fruizione di strutture educative per l'infanzia, accessibili e sostenibili, e servizi a supporto delle persone aventi carichi di cura;

c) la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, favorendone l'emersione attraverso apposite misure di politica del lavoro, formazione professionale e campagne informative;

d) la promozione di iniziative volte alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro, anche in coordinamento con i servizi preposti delle aziende sanitarie locali;

e) il riconoscimento della funzione educativa e formativa del lavoro, anche attraverso la valorizzazione dell'apprendistato, la promozione e il sostegno alla qualificazione dei tirocini e il coinvolgimento delle imprese nell'attuazione dei percorsi;

f) il coinvolgimento e la consultazione delle parti sociali e degli attori territoriali attivi nella definizione e attuazione delle politiche oggetto della presente legge.

2. La Regione assicura la programmazione unitaria e integrata dei servizi alle persone e alle imprese e la loro erogazione sul territorio in funzione della specifica domanda.

3. La Regione promuove e sostiene il miglioramento continuo del sistema integrato per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

Art. 3.

(Campo di applicazione)

1. Rientrano nelle disposizioni della presente legge:

a) gli enti strumentali della Regione operanti nell'ambito dell'orientamento, della formazione e del lavoro;

b) gli organismi pubblici o privati accreditati per erogare servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro, iscritti negli appositi elenchi regionali;

c) le agenzie per il lavoro, autorizzate dalla Regione a svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

d) le imprese ospitanti, presso le proprie sedi operative localizzate sul territorio regionale, persone assunte con contratto di apprendistato, in tirocinio curriculare nell'ambito della formazione professionale regionale, in tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) i soggetti promotori di tirocini curricolari nell'ambito della formazione professionale regionale, di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo;

f) gli enti locali, in forma singola o associata, promotori o attuatori di progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, che prevedono l'impiego temporaneo e straordinario di persone disoccupate, in cantieri di lavoro o in altre iniziative analoghe;

g) ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella programmazione e nell'attuazione delle politiche e dei servizi.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

CAPO I

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 4.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente, formazione professionale e per il lavoro e in particolare:

a) adotta gli atti di programmazione e di attuazione degli interventi e ne assicura la corretta gestione da parte dei soggetti cui compete l'esecuzione;

b) individua le procedure e i criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione degli operatori pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale;

c) definisce, d'intesa con le parti sociali, la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell'apprendistato e la loro durata;

d) garantisce i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai servizi al lavoro, stabiliti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e la loro uniformità sul territorio regionale;

e) costituisce, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, uffici territoriali denominati centri per l'impiego quali strutture dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 28, definendone i bacini territoriali di competenza e le relative funzioni e compiti;

f) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso la collaborazione tra i centri per l'impiego, gli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 53 e a livello nazionale dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi della politica di coesione europea e dai programmi a gestione diretta dell'Unione europea e definendo indirizzi, obiettivi e modalità di valutazione delle attività dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

g) promuove il coordinamento del sistema regionale di orientamento permanente, in raccordo con l'ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche e formative, gli atenei, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego, gli enti locali, le fondazioni, le associazioni e gli altri soggetti e partenariati attivi sul tema;

h) promuove il coordinamento del sistema degli operatori della formazione professionale in raccordo con gli operatori dell'orientamento, del lavoro e con le istituzioni dell'istruzione;

i) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale nell'ambito del sistema informativo unitario nazionale delle politiche attive del lavoro;

l) istituisce presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento una sede di coordinamento tecnico cui partecipa l'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di garantire una gestione coordinata delle materie inerenti alle politiche del lavoro.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE POLITICHE

Art. 5.

(Politiche per lo sviluppo delle competenze)

1. La Giunta regionale definisce le politiche di sviluppo delle competenze negli ambiti dell'orientamento permanente di cui agli articoli 17 e 18, della formazione professionale di cui agli articoli da 19 a 27 e del lavoro di cui agli articoli da 35 a 51 con l'obiettivo di innalzare il livello di qualificazione delle persone, per accrescerne l'occupabilità a supporto della transizione dell'economia verso la sostenibilità e per il pieno utilizzo delle potenzialità delle tecnologie digitali.

2. La Giunta regionale per lo sviluppo delle competenze:

a) promuove la formazione professionale a sostegno delle scelte dei giovani e degli adulti;

b) sostiene le persone nel loro percorso di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;

c) favorisce, con azioni e strumenti di tipo anche preventivo, la mobilitazione delle persone che non cercano attivamente lavoro, con particolare attenzione ai giovani inattivi non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale;

d) promuove l'aggiornamento permanente dei lavoratori e dei cittadini.

3. La Giunta regionale attua, in forma coordinata con le politiche dell'istruzione, le politiche giovanili, le politiche per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la strategia per lo sviluppo delle competenze attraverso:

a) servizi per l'orientamento di adolescenti, giovani e adulti;

b) percorsi di formazione iniziale di livello secondario e terziario;

c) percorsi di formazione continua e permanente;

d) corsi di formazione regolamentata;

e) azioni di mobilità transnazionale;

f) tirocini di orientamento ed extracurricolari;

g) percorsi di apprendistato nelle sue diverse articolazioni;

h) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

Art. 6.

(Politiche per l'occupazione)

1. La Regione indirizza le proprie politiche per l'occupazione, prioritariamente, alle fasce di popolazione sottorappresentate sul mercato del lavoro quali i giovani e le donne, nonché ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori dipendenti o autonomi espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a causa di crisi aziendali, settoriali o territoriali.

2. La Giunta regionale adotta interventi combinati di politica attiva e passiva finalizzate al mantenimento e all'incremento dei livelli occupazionali anche attraverso il ricorso a forme di incentivazione alle imprese.

3. La Giunta regionale, in stretto raccordo con le politiche di sviluppo economico volte a contrastare le crisi aziendali, settoriali o territoriali, e ad attrarre gli investimenti, attua la strategia regionale per l'occupazione, principalmente, attraverso:

a) servizi per l'orientamento al lavoro e tra lavori;

b) servizi e politiche attive del lavoro;

c) interventi di contrasto alle crisi occupazionali;

d) misure a favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa nonché a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, del ricambio generazionale e della trasmissione di impresa;

e) incentivi all'assunzione;

f) percorsi di formazione per la specializzazione, la riqualificazione, la riconversione direttamente intesi all'inserimento e al reinserimento al lavoro dipendente e autonomo;

g) tirocini extracurricolari;

h) misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

i) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

Art. 7.

(Politiche per l'inclusione sociale)

1. La Regione persegue l'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati mediante azioni di orientamento permanente, formazione professionale e di politica del lavoro finalizzate a rendere il mercato del lavoro regionale più inclusivo e a contrastare le disparità soggettive in una prospettiva di equità, definendone le modalità attuative anche sulla base dei principali indicatori sociali.

2. La Regione attua interventi combinati di politica attiva, forme di sostegno al reddito a persone o a nuclei familiari, incentivazione alle imprese per l'inserimento lavorativo al fine di favorire l'inclusione sociale, lavorativa e l'autonomia delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche a causa di disabilità.

3. La Giunta regionale, in raccordo con le politiche sociali e di innovazione sociale, le politiche sanitarie, le politiche per l'immigrazione, le politiche di welfare abitativo, le politiche a sostegno dell'imprenditorialità a vocazione sociale, le politiche giovanili, attua la strategia per l'inclusione sociale, prioritariamente, attraverso:

- a) servizi per l'orientamento permanente;
- b) servizi e politiche attive del lavoro;
- c) misure a favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa;
- d) incentivi all'assunzione;
- e) agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- f) forme di sostegno al reddito;
- g) percorsi di formazione dedicati o per l'accesso individuale a occasioni formative aperte alla generalità della popolazione;
- h) tirocini di orientamento ed extracurricolari;
- i) opere e servizi di pubblica utilità quali i cantieri di lavoro o altre forme previste da misure nazionali e regionali;
- l) misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Art. 8.

(Analisi dei fabbisogni)

1. La Giunta regionale promuove e realizza in modo continuativo analisi sull'andamento del mercato del lavoro e dei flussi di scolarità.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, in forma coordinata con gli enti locali, con altri soggetti istituzionali e con il sistema camerale, promuove e realizza analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze professionali dei datori di lavoro, nonché dei fabbisogni formativi delle persone, anche in riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. Le analisi di cui ai commi 1 e 2, realizzate anche avvalendosi dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES) e del sistema informativo di cui all'articolo 16, nonché del supporto di enti specializzati, sono volte ad indirizzare i servizi e le politiche per il lavoro, formative e di orientamento verso le esigenze del tessuto economico regionale e delle persone.

Art. 9.

(Quadro strategico triennale delle politiche)

1. La Giunta regionale, previa consultazione della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 11 e previo parere della commissione consiliare competente, approva il quadro strategico triennale del sistema dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro entro il 30 novembre dell'anno precedente l'avvio del triennio di vigenza del medesimo.

2. Il quadro strategico triennale, con riferimento alle politiche per lo sviluppo delle competenze, per l'occupazione e per l'inclusione:

- a) determina gli obiettivi da perseguire con l'esplicitazione di quelli di pertinenza dell'Agenzia Piemonte Lavoro, definendo le modalità generali per il monitoraggio e la valutazione del loro conseguimento ai sensi dell'articolo 15;
- b) definisce le strategie di intervento, in attuazione della programmazione regionale dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Giunta regionale, articolandole in base alle caratteristiche dei diversi territori di cui si compone la Regione e ai principali settori economico-produttivi;
- c) stabilisce le risorse complessivamente disponibili per le diverse strategie di intervento di origine eurounitaria, statale e regionale;
- d) individua i principi e i criteri di raccordo con le politiche della competitività del sistema economico e della coesione sociale.

3. Il quadro strategico triennale è suscettibile di revisione e aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.

Art. 10.

(Programmazione dei servizi e delle attività)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il quadro strategico triennale, previa consultazione della Commissione di cui all'articolo 11, approva con valenza di norma pluriennale gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività.

2. Gli atti di indirizzo possono riguardare attività da realizzarsi anche oltre il periodo di durata del quadro strategico triennale.

3. Gli atti di indirizzo contengono:

a) la descrizione degli obiettivi da raggiungere, la loro declinazione in risultati attesi, compatibilmente con la loro natura, quantificati e monitorati per il tramite di appositi indicatori, le tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare;

b) le specifiche necessarie all'emanazione degli atti per l'affidamento delle attività, compresi i criteri generali per l'istruttoria delle istanze, la valutazione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi e relative modalità di rendicontazione;

c) le forme di coordinamento, ove pertinenti, con le altre politiche, con particolare riferimento a quelle per la competitività del sistema economico e per la coesione sociale, nonché i relativi strumenti;

d) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti.

Art. 11.

(Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, quale sede concertativa unica, la Commissione regionale di concertazione per le politiche dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro, di seguito denominata Commissione, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti sul quadro strategico e sugli atti di programmazione delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente, di cui agli articoli 9 e 10, e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla presentazione del provvedimento alla Commissione, salvo casi di particolare urgenza, decorsi i quali la Giunta regionale può procedere con l'approvazione degli atti;

b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti alle materie oggetto della presente legge, con cadenza almeno semestrale, predisposti anche su propria proposta o in attuazione delle attività di monitoraggio e analisi realizzati dalla Giunta regionale o su incarico della medesima;

c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;

d) esamina e approva i progetti di contratti di formazione-lavoro nella pubblica amministrazione;

e) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, beni, lavori e opere ed evidenzia eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di presidente;

b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);

e) il sindaco della Città metropolitana di Torino o suo delegato;

f) due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Piemonte.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura e, comunque, svolge la sua attività fino all'insediamento della nuova. La partecipazione è a titolo gratuito.

5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento.

6. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento;

b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

7. Il presidente, anche su richiesta della Commissione, può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile e opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.

8. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

Art. 12.

(Confronto con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità)

1. Con provvedimento della Giunta regionale è istituita una sede di confronto permanente con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale sul tema della disabilità, al fine di acquisire osservazioni e proposte in ordine ai principali provvedimenti da assumere sul tema del lavoro, dell'imprenditorialità, della formazione professionale e dell'orientamento permanente per le persone con disabilità e suggerimenti per l'implementazione delle politiche regionali.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri di rappresentanza per l'individuazione delle associazioni e delle modalità organizzative per la sede di confronto permanente di cui al comma 1.

CAPO III GESTIONE

CONTROLLO, VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI

Art. 13.

(Modalità di realizzazione delle attività)

1. Per il finanziamento e la realizzazione delle attività di orientamento permanente, formazione professionale e dei servizi al lavoro di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, lavoro e orientamento provvede attraverso:

a) il sostegno, attraverso l'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) il ricorso alle procedure d'appalto, in applicazione della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. I soggetti che erogano le attività di orientamento permanente, formazione professionale e i servizi al lavoro devono essere accreditati ai sensi degli articoli 52 e 53 e individuati mediante

procedure di selezione effettuate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità. Le procedure assicurano la necessaria continuità temporale, anche pluriennale, in connessione alla durata delle attività formative.

3. La Giunta regionale può prevedere, in aggiunta all'accreditamento, ulteriori specifici requisiti per l'erogazione delle attività, in relazione alle diverse tipologie di interventi.

4. I soggetti attuatori delle attività operano anche attraverso forme di relazione, stabili o temporanee, fra di essi e con altri soggetti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. La Regione non può erogare direttamente, mediante le proprie strutture, attività formative e di orientamento a eccezione di quelle rivolte ai propri dipendenti e ai soggetti attuatori delle politiche di cui alla presente legge, nell'ambito di azioni di qualificazione del sistema.

6. L'Agenzia Piemonte Lavoro può erogare attività di orientamento rivolte agli utenti attraverso i centri per l'impiego e attività formative rivolte esclusivamente ai propri dipendenti e agli addetti dei centri per l'impiego.

7. Il rapporto giuridico tra i soggetti beneficiari dei contributi e la Regione è regolato da un atto di concessione dei contributi pubblici, anche seguito da atti di adesione, convenzioni o accordi.

8. La Giunta regionale può prevedere anticipi all'avvio dell'attività in quota percentuale ai contributi concessi per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, previa corresponsione di idonea garanzia con l'esclusione di quest'ultima per i soggetti pubblici.

9. La Giunta regionale può prevedere una quota di contribuzione a carico dei destinatari delle attività oggetto della presente legge la cui entità è definita unitamente alle modalità di corresponsione.

Art. 14.

(Controlli)

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, esercita il controllo delle attività inteso quale verifica di conformità agli standard, di regolarità di svolgimento e di corretta gestione finanziaria e contabile e vi provvede avvalendosi di proprio personale, anche con il supporto di soggetti esterni specializzati, stipulando altresì protocolli di intesa con altre amministrazioni pubbliche.

2. Il controllo si realizza con modalità e strumenti diversificati e coerenti con le scelte organizzative regionali in modo da ricomprendere la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori, la conformità dell'erogazione delle azioni alle disposizioni contenute negli atti amministrativi e gestionali, la regolare gestione finanziaria, la rendicontazione periodica e finale delle spese.

3. Il controllo può essere effettuato anche presso le sedi dei soggetti attuatori.

Art. 15.

(Monitoraggio e valutazione del sistema regionale integrato delle politiche)

1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio continuativo delle attività di orientamento permanente, di formazione professionale e dei servizi del lavoro secondo modalità rispondenti ai criteri e alle disposizioni delle norme che ne assicurano il finanziamento, nonché alle più generali esigenze conoscitive di cittadini, rappresentanze di interesse e amministratori.

2. Le risultanze del monitoraggio e di altre iniziative di analisi, studio e ricerca promosse dalla Giunta regionale costituiscono la base di conoscenza per la valutazione delle politiche di orientamento permanente, formazione professionale e delle politiche e dei servizi del lavoro, al fine di un miglioramento continuo nella programmazione delle attività e sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 11.

3. La Giunta regionale si avvale dell'IRES Piemonte, dell'Agenzia Piemonte Lavoro e di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia, operando anche in raccordo con le istituzioni nazionali preposte al monitoraggio e valutazione delle politiche di cui alla presente legge.

4. La Giunta regionale assicura la rilevazione e la valutazione delle performance degli operatori accreditati, tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto alla profilazione dell'utenza, e la pubblicazione dei relativi esiti, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e di promuovere e sostenere la partecipazione dei cittadini.

5. Le attività di monitoraggio e valutazione di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, comprendenti anche rilevazioni della soddisfazione dei partecipanti agli interventi, sono supportate dal sistema informativo di cui all'articolo 16.

Art. 16.

(Sistema informativo)

1. In attuazione del decreto [legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione istituisce il Sistema informativo formazione professionale, lavoro e orientamento permanente (SIFPLO) quale strumento per l'organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché per la programmazione, gestione, certificazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche attuate, nell'osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Il SIFPLO opera in connessione con il sistema informativo nazionale unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015, costituendone il nodo di coordinamento regionale e garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

3. Il SIFPLO è integrato con il sistema informativo regionale (SIRe), quale componente verticale dedicata alla gestione dei dati relativi alle materie di cui alla presente legge, e si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIRe.

4. Nell'ambito del SIFPLO sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia Piemonte Lavoro per l'erogazione dei servizi di competenza.

5. Presso la Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro è istituita la cabina tecnica di regia interna con i seguenti compiti:

- a) garantire la gestione coordinata del SIFPLO, anche attraverso la disciplina delle funzioni in capo alla Regione, all'Agenzia Piemonte Lavoro e al Consorzio per il sistema informativo del Piemonte e la regolazione dei relativi rapporti;
- b) valutare le esigenze di sviluppo e gestione dei servizi erogati dal SIFPLO;
- c) monitorare l'andamento delle attività di sviluppo e gestione di cui alla lettera b);
- d) individuare azioni correttive per la risoluzione delle criticità.

6. La Giunta regionale disciplina la composizione della cabina tecnica di regia interna a cui compete la definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.

TITOLO III

ASSETTO ISTITUZIONALE E SERVIZI

CAPO I

IL SISTEMA E I SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE

Art. 17.

(Articolazione del sistema di orientamento permanente)

1. La Regione promuove azioni finalizzate a:

- a) sostenere l'acquisizione delle competenze di orientamento da parte di adolescenti, giovani e adulti per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte;
- b) contrastare la dispersione scolastica;

c) favorire la conoscenza ed esperienza del mondo del lavoro e delle professioni.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con specifiche linee guida e sono rivolte:

a) agli studenti iscritti ai cicli di istruzione e di istruzione e formazione professionale per sostenerli nelle scelte formative;

b) ai giovani qualificati, diplomati o laureati per orientarli nelle scelte professionali o indirizzarli verso percorsi formativi specialistici;

c) ai giovani e agli adulti che hanno abbandonato gli studi e che intendono rientrare nel sistema di istruzione o di formazione;

d) alle famiglie;

e) a chi è alla ricerca attiva di lavoro, in integrazione con i servizi al lavoro.

3. I soggetti che attuano le azioni di cui al comma 1 devono essere in possesso di accreditamento ai sensi all'articolo 52.

4. I soggetti che chiedono l'accREDITAMENTO dispongono di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, se di natura privata, e di statuto o atto costitutivo che include l'orientamento tra le finalità e devono altresì garantire adeguati livelli di qualità e conformità rispetto ai seguenti criteri:

a) risorse infrastrutturali e logistiche;

b) affidabilità economica e finanziaria;

c) capacità gestionali e risorse professionali;

d) efficacia ed efficienza;

e) relazioni con il territorio.

5. La Regione promuove il sistema regionale dell'orientamento permanente, anche in forma coordinata con il sistema di orientamento scolastico e universitario, mediante il raccordo interistituzionale, la costituzione e la valorizzazione di reti territoriali funzionali alla programmazione integrata e al coordinamento dei diversi interventi, nonché la qualificazione continua dell'offerta regionale di orientamento mediante apposite azioni di sistema.

Art. 18.

(Tirocini estivi di orientamento)

1. L'offerta regionale include i tirocini estivi di orientamento promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, secondo le indicazioni di età previste dalle norme statali in materia, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico in coerenza e continuità con i percorsi scolastici e formativi frequentati.

2. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento individua soggetti promotori, modalità e limiti di attivazione dei tirocini estivi di orientamento, la cui durata non può essere superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

3. Gli esiti dell'attività dei tirocini estivi di orientamento sono oggetto di monitoraggio.

CAPO II

IL SISTEMA E I SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 19.

(Articolazione del sistema di formazione professionale)

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono le seguenti tipologie formative:

a) i corsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e le relative azioni di supporto, incluso il corso annuale integrativo

per l'accesso all'esame di Stato di cui di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 226/2005, successivo al conseguimento del diploma professionale di IeFP;

b) i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), e di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) di cui al medesimo decreto e alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore);

c) altri corsi di formazione superiore e di alta formazione;

d) i corsi di formazione continua e permanente;

e) i corsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica;

f) i corsi di formazione regolamentata, specificamente orientati all'esercizio di una determinata professione;

g) le azioni intese a promuovere la mobilità transnazionale.

2. La Regione promuove e incentiva la realizzazione, laddove opportuno, dell'attività formativa in modalità duale e prioritariamente in esercizio di apprendistato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. La Regione, al fine di promuoverne la qualità, favorisce il raccordo del sistema di formazione professionale con i soggetti che operano nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di competenze professionali innovative.

4. La Giunta regionale definisce, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per l'individuazione di imprese con capacità formativa presso le quali si realizza parte dell'attività di formazione in capo all'istituzione formativa o all'organismo di formazione.

5. La Regione sostiene il coinvolgimento attivo delle imprese nella diffusione dell'apprendistato, nella formazione continua dei dipendenti e nelle altre forme di apprendimento basate sul lavoro, quali le diverse forme dell'alternanza scuola-lavoro e i tirocini, e promuove forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali nel rispetto della loro autonomia e regole di funzionamento.

Art. 20.

(Soggetti attuatori del sistema della formazione professionale)

1. Si configurano quali soggetti attuatori delle attività di cui al presente capo le istituzioni formative e gli organismi di formazione.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), si considerano istituzioni formative gli enti senza scopo di lucro, accreditati dalla Regione, che possono attuare tutte le tipologie formative di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 (Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative), si considerano organismi di formazione gli enti accreditati dalla Regione che possono attuare le tipologie formative di cui all'articolo 19, comma 1, dalla lettera b) alla lettera g).

4. Gli organismi di formazione che attuano le tipologie formative di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) ed e), sono senza fini di lucro.

5. Per la realizzazione della tipologia formativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), le istituzioni formative applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.

6. Gli organismi di formazione applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.

7. I soggetti che richiedono l'accreditamento di cui all'articolo 52 per le attività di formazione professionale dispongono di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, se di natura privata, e di statuto o atto costitutivo che include la formazione tra le finalità e devono altresì garantire adeguati livelli di qualità e conformità rispetto ai seguenti criteri:

- a) risorse infrastrutturali e logistiche;
- b) affidabilità economica e finanziaria;
- c) capacità gestionali e risorse professionali;
- d) efficacia ed efficienza;
- e) relazioni con il territorio.

8. La Giunta regionale, nel contesto della disciplina dell'accreditamento per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 52, può specificare ulteriormente la natura giuridica dei soggetti che accedono all'accreditamento, anche in relazione alle diverse tipologie formative.

9. Le istituzioni formative e gli organismi di formazione devono altresì possedere un'adeguata stabilità delle funzioni necessarie alla realizzazione delle attività formative, con un minimo di personale assunto con contratto di tipo subordinato e avere una quota dei ricavi derivante da attività di formazione.

10. La Giunta regionale, nel contesto della disciplina dell'accreditamento per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 52, declina i predetti requisiti anche in relazione alle diverse tipologie formative e le relative modalità di controllo, sentite le associazioni di rappresentanza delle agenzie formative.

11. I datori di lavoro pubblici o privati anche in assenza di accreditamento possono realizzare, con finanziamenti regionali, azioni di formazione rivolte esclusivamente al proprio personale o finalizzate all'inserimento lavorativo presso le proprie sedi e la Giunta regionale specifica, negli appositi atti di indirizzo di cui all'articolo 10, condizioni e modalità di attuazione.

Art. 21.

(Istruzione e formazione professionale)

1. La Regione contribuisce ad assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, attraverso la programmazione di percorsi di qualifica e diploma professionale e azioni di supporto dei percorsi, mirate a promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale, l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie, nonché la conoscenza di almeno una lingua europea.

2. I percorsi di cui al comma 1, che assicurano altresì gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sono articolati in:

- a) percorsi triennali, cui consegue una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'IeFP;
- b) percorsi di durata quadriennale, realizzabili anche attraverso un corso annuale successivo alla qualifica professionale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

3. Le qualifiche e i diplomi di cui al comma 2, inseriti nel repertorio regionale delle qualificazioni, sono conformi alle figure professionali adottate a livello nazionale e declinate in profili regionali per rispondere alle esigenze espresse dal sistema produttivo territoriale.

4. La Regione valorizza il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di IeFP, con particolare riferimento alle imprese con capacità formativa, che può attuarsi mediante modalità di formazione duale, cofinanziamento delle attività di formazione, condivisione di competenze professionali,

fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori, ospitalità di tirocinanti, assunzione in qualità di apprendisti dei partecipanti ai corsi.

5. Le istituzioni formative nel contesto della realizzazione dei percorsi di IeFP possono attivare forme di impresa formativa, secondo indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

6. La Regione sostiene progetti mirati rivolti ad adolescenti in carico ai servizi sociali o comunque a rischio di emarginazione sociale, volti a consentire l'inserimento o il reinserimento nei percorsi di cui al comma 2 ovvero nell'istruzione così da contrastarne la dispersione scolastica e formativa.

7. La Regione sostiene altresì azioni per l'acquisizione dei titoli di cui al comma 2 da parte degli adulti, riconoscendo crediti formativi in relazione alle competenze acquisite.

8. I percorsi di IeFP sono realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi dell'articolo 52 e, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, previo accreditamento regionale e nel rispetto degli standard formativi regionali.

9. La Giunta regionale definisce, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, le modalità per la realizzazione di percorsi di IeFP e per il rilascio delle qualifiche triennali e dei diplomi professionali in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, favorendone il raccordo con le istituzioni formative.

10. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di accesso alle qualifiche e ai diplomi con interventi integrativi per gli studenti iscritti agli istituti professionali e i criteri per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP.

11. La Giunta regionale può sostenere appositi corsi annuali integrativi del diploma professionale al fine di accedere all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo del sistema dell'istruzione.

Art. 22.

(Formazione tecnica superiore e alta formazione)

1. La Giunta regionale promuove attività di formazione tecnica superiore dirette ad assicurare un'offerta formativa ampia, diversificata e rispondente ai fabbisogni di professionalità espressi dal sistema socioeconomico regionale a favore di soggetti che desiderano acquisire competenze specialistiche finalizzate all'inserimento o alla progressione lavorativa.

2. La formazione tecnica superiore comprende:

a) i percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS);

b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

3. I percorsi di cui al comma 2 possono essere svolti anche in apprendistato.

4. I percorsi ITS sono realizzati dalle fondazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari conformemente alla normativa nazionale.

5. I percorsi IFTS sono realizzati dai soggetti associati di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai corsi universitari.

6. La Giunta regionale può concorrere, nell'ambito di intese anche di livello nazionale, con gli atenei e il sistema della ricerca, alla definizione di un'offerta di formazione terziaria finalizzata alla creazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale e per l'internazionalizzazione del sistema economico regionale, sostenendo a tal fine la progettazione e la realizzazione di percorsi, rivolti sia a disoccupati che a occupati, che conducono al conseguimento, anche in apprendistato, di titoli previsti dagli ordinamenti accademici o di competenze per attività di ricerca.

7. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di formazione superiore e alta formazione, in forma coordinata con le politiche regionali per l'università, la ricerca e l'innovazione, anche mediante programmi specifici volti a favorire processi di innovazione e ricerca.

Art. 23.

(Formazione continua e formazione permanente)

1. Allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale delle persone, di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, di migliorare la qualità e la mobilità del lavoro e di promuovere e valorizzare l'invecchiamento attivo, nonché per contribuire allo sviluppo delle competenze richieste dal sistema economico, la Giunta regionale promuove azioni di formazione continua e formazione permanente anche attraverso misure di sostegno alla partecipazione.

2. Le azioni di formazione continua di cui al comma 1 sono differenziate in relazione alla condizione occupazionale, nonché alla natura e al livello delle competenze da acquisire e sviluppare, riservando un'attenzione specifica alle persone a bassa scolarità e a rischio di obsolescenza professionale.

3. Nel promuovere l'offerta di cui al comma 2, la Giunta regionale, oltre ai criteri di rischio occupazionale o rafforzamento professionale, individua obiettivi legati all'innovazione del sistema economico e ai relativi fabbisogni di nuove professionalità, anche in raccordo con le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione.

4. Le azioni di formazione continua sono destinate ai lavoratori occupati, dipendenti o inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa, compresi gli apprendisti, nonché ai soci lavoratori di cooperative di lavoro, alle diverse forme di lavoro autonomo, ai coadiuvanti e ai titolari d'impresa e rientra nella formazione continua quella svolta dalle imprese e finalizzata all'inserimento diretto nell'organico aziendale.

5. Le azioni di formazione permanente, rivolte a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal titolo di studio, sono promosse anche attraverso un'offerta accessibile su iniziativa individuale e comprendono interventi finalizzati:

- a) all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;
- b) alla specializzazione professionale;
- c) all'innalzamento del livello culturale e di promozione della cittadinanza attiva;
- d) al rafforzamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- e) allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione d'impresa;
- f) alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- g) alla transizione verde e digitale.

6. La Regione valorizza il coinvolgimento delle imprese nelle attività di formazione continua e formazione permanente, con particolare riferimento alle imprese con capacità formativa, promuovendone il partenariato con le istituzioni formative e gli organismi di formazione.

Art. 24.

(Percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica)

1. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate hanno l'obiettivo di favorirne l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale e si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare nuove opportunità di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale sostiene interventi di formazione rivolti a:

- a) persone sottoposte a esecuzione penale;
- b) persone con disabilità;
- c) persone con problemi di dipendenza;
- d) persone in carico ai servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi;
- e) persone migranti;
- f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.

3. Gli interventi di cui al comma 2 di norma sono effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.

Art. 25.

(Formazione regolamentata)

1. La Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all'esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 26.

(Riconoscimento delle attività formative non finanziate)

1. La Giunta regionale riconosce la conformità agli standard formativi di cui all'articolo 56, comma 5, delle attività formative non finanziate dalla Regione, purché previste da specifiche disposizioni di legge oppure conformi alla programmazione regionale.

2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

- a) essere accreditati ai sensi dell'articolo 52;
- b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi e i requisiti di ammissione degli allievi;
- c) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo o la quantificazione e la provenienza di finanziamenti diversi dalle rette degli allievi;
- d) accettare il controllo regionale ai sensi dell'articolo 14.

Art. 27.

(Mobilità transnazionale)

1. La Giunta regionale promuove corsi di formazione, tirocini, visite di studio ed esperienze di lavoro nei paesi dell'Unione europea, realizzati da istituzioni formative, organismi formativi, organismi di orientamento, operatori per i servizi al lavoro, in relazione alle diverse tipologie di azione.

2. Le azioni di mobilità transnazionale sono finalizzate a incrementare le possibilità di occupazione e a potenziare le competenze interculturali, lo sviluppo personale, la creatività e la cittadinanza attiva di giovani in formazione e di persone presenti sul mercato del lavoro e sono altresì finalizzate al potenziamento delle competenze del personale di enti pubblici e privati e a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese.

CAPO III

IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 28.

(Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse a essa attribuite dal bilancio regionale, svolge i compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione delle norme statali.

2. Lo statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia Piemonte Lavoro eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, assicura i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)

attraverso le proprie strutture territoriali, denominate centri per l'impiego e a tal fine provvede alla loro organizzazione e funzionamento e monitora l'efficacia ed efficienza dei servizi da essi prestati.

4. L'Agenzia Piemonte Lavoro, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, svolge attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro, nonché di supporto alle attività di programmazione regionale, collabora, per quanto di competenza, all'implementazione del sistema informativo regionale e degli strumenti funzionali alla gestione delle politiche e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, esercita compiti di:

a) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;

b) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro;

c) organizzazione di eventi e fiere per la valorizzazione delle iniziative regionali e per facilitare l'incontro dei giovani e dei soggetti svantaggiati con il mondo del lavoro, nonché di azioni promozionali, in coerenza con gli indirizzi del sistema regionale di orientamento permanente;

d) costruzione e gestione di reti territoriali con soggetti pubblici e privati, atte al miglior funzionamento del mercato del lavoro locale e all'aumento delle opportunità occupazionali per i destinatari delle politiche.

Art. 29.

(Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore regionale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

4. Il trattamento economico complessivo del direttore non può superare quello dei direttori regionali e l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le funzioni previste dallo statuto.

6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili:

7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

8. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

9. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 30.

(Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro e programmazione delle attività)

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro dispone di personale proprio e di dipendenti della Regione in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

2. L'Agenzia Piemonte Lavoro adotta il piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e assume e gestisce il personale dipendente

nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi.

3. All'Agenzia Piemonte Lavoro è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali, delle risorse finanziarie attribuite e del contingente di personale distaccato, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.

4. La dotazione organica dell'Agenzia è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, che ne assicura la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali.

5. L'Agenzia Piemonte Lavoro conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le sue funzioni siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle proprie strutture periferiche territoriali, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento.

6. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia Piemonte Lavoro è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

7. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, di monitoraggio e valutazione, l'Agenzia Piemonte Lavoro ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni con camere di commercio, università e altri enti qualificati e per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività e resta altresì salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi a gestione diretta della Commissione europea.

8. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro.

9. L'Agenzia Piemonte Lavoro predispone un programma triennale delle attività, suscettibile di revisione e aggiornamento periodico, in attuazione degli indirizzi e obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, nonché, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

10. La Giunta regionale definisce altresì gli obiettivi del direttore e approva la relazione annuale dell'attività svolta, nonché gli atti di straordinaria amministrazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

11. In caso di soppressione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

12. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia Piemonte Lavoro da cui consegue l'inapplicabilità del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o altro ente strumentale.

Art. 31.

(Sistema regionale dei servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

- a) centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
- b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;
- c) operatori pubblici e privati autorizzati ai sensi dell'articolo 54 allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;
- d) operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 53 per i servizi al lavoro;

e) agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 276/2003, accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego operano in una logica di collaborazione e complementarietà, secondo modalità individuate nel quadro strategico triennale e nei conseguenti atti di indirizzo di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale promuove forme di raccordo tra il sistema dei servizi per l'impiego e i soggetti pubblici e privati che concorrono a migliorare l'efficacia dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione a quelli rivolti a persone e famiglie svantaggiate, secondo una prospettiva di innovazione sociale, mediante azioni informative, progetti dedicati o contributi di diversa natura.

Art. 32.

(Centri per l'impiego)

1. I centri per l'impiego, in quanto strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro, costituiscono porta di accesso alle politiche del lavoro, perno della rete dei servizi territoriali per il lavoro e punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all'inserimento lavorativo, anche in raccordo con i servizi socioassistenziali, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.

2. I centri per l'impiego sono strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro e svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di un'occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europeo;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità di cura nei confronti di minori o di altri soggetti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 150/2015, ovvero diversamente denominate e conformi alla normativa vigente.

3. I centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni fissati dall'articolo 28 del decreto legislativo 150/2015 e i servizi possono essere erogati in presenza o, laddove stabilito, anche attraverso modalità di erogazione a distanza.

4. La Giunta regionale può consentire, nell'ambito di specifiche misure di politica attiva del lavoro, la collaborazione tra i centri per l'impiego e gli operatori di cui all'articolo 53, anche mediante

specifici accordi, per rendere più tempestivo lo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dalla normativa statale.

5. I centri per l'impiego individuano, sulla base degli indirizzi regionali, sedi di confronto e procedure volte a favorire una collaborazione attiva e strutturata con le rappresentanze del mondo del lavoro, con le istituzioni e altri soggetti locali, al fine di rilevare i fabbisogni professionali delle imprese, realizzare una regolare mappatura dei posti scoperti e agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro.

Art. 33.

(Ruolo delle imprese)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese per il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio, l'innovazione produttiva, la crescita dell'occupazione e del reddito.

2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle imprese sociali, in particolare delle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'), che operano per favorire l'occupazione delle persone svantaggiate.

Art. 34.

(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori l'esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche avvalendosi dei soggetti facenti parte del sistema dei servizi per l'impiego e dei servizi di internazionalizzazione del sistema economico regionale, iniziative di collaborazione con altre regioni e Stati europei attraverso l'adesione a reti internazionali di servizi per l'impiego e la partecipazione a partenariati istituiti per favorire la mobilità interregionale e transnazionale e lo scambio di esperienze in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento.

CAPO IV

INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

Art. 35.

(Politiche attive del lavoro)

1. Le politiche attive per il lavoro sono costituite da un insieme di servizi, misure e strumenti per rendere più efficace il funzionamento del mercato del lavoro, favorendo le possibilità di incontro tra la domanda e l'offerta, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard regionali.

2. Le politiche di cui al comma 1 sono finalizzate al rafforzamento delle competenze e dell'occupabilità, all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e a favorire l'accesso all'occupazione per le persone più svantaggiate, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di supporto all'autoimpiego e alla creazione di impresa.

3. Per favorire l'accesso alle politiche di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere forme di sostegno al reddito di cui all'articolo 51.

4. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:

- a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015;
- b) occupati con attività lavorativa di scarsa intensità, da cui deriva un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione;
- c) occupati a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 150/2015, ovvero in quanto coinvolti in procedure legate a situazioni di crisi aziendale;

d) tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, si attivano per la ricerca di lavoro secondo le specifiche stabilite dai dispositivi regionali, inclusi i detenuti a fine pena e le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.

5. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano nel rispetto dei principi di attivazione e libertà di scelta da parte dei destinatari, nonché della loro personalizzazione anche in base al profilo di occupabilità, alla condizione di svantaggio e di marginalità sociale, in coordinamento con altre misure attivate a beneficio della stessa tipologia di cittadini e in osservanza delle norme nazionali sulla condizionalità.

Art. 36.

(Misure di contrasto alle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)

1. La Giunta regionale, autonomamente o in concorso con gli enti locali e le parti sociali e in raccordo con le strutture ministeriali competenti, interviene a contrasto delle situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali, anche attraverso l'apertura di tavoli di crisi, con le seguenti modalità:

a) promuovendo la ricerca di tutte le possibili soluzioni atte a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;

b) promuovendo e sostenendo progetti specifici concordati con i rappresentanti datoriali e sindacali di riferimento diretti alla formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità e immediatezza;

c) favorendo, ove sussistono le condizioni, l'acquisizione dell'azienda da parte dei dipendenti dell'impresa stessa costituendosi in società cooperativa.

2. La Giunta regionale e gli enti locali promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 4.

3. I progetti di cui al comma 2 sono realizzati anche a seguito di accordi finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 11.

Art. 37.

(Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

2. La Giunta regionale promuove gli accordi finalizzati all'utilizzo di strumenti a minore impatto sociale, quali i contratti di solidarietà.

3. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e politiche sociali, relative alle istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria per le causali di crisi aziendale e riorganizzazione, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato esprime il parere di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 148/2015 nei termini previsti dalle norme vigenti.

Art. 38.

(Tirocini extracurricolari)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo, quali strumenti non costituenti rapporti di

lavoro finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze e a sostenere le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, che deve essere garante della regolarità e qualità del percorso, sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, pubblico o privato e si realizzano sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità e gli strumenti di attuazione del tirocinio.

3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti, nonché la formazione su salute e sicurezza sul lavoro così come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutor del soggetto promotore che coordina l'organizzazione e il programma del percorso di tirocinio e ne monitora l'andamento e un tutor del soggetto ospitante che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

Art. 39.

(Elementi qualificanti dei tirocini extracurricolari)

1. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, definisce standard minimi di qualità in materia di tirocini al fine di qualificare l'istituto, in conformità con quanto previsto all'articolo 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

2. La Giunta regionale:

a) stabilisce, a garanzia della qualità dei tirocini, la stipula di un progetto formativo di tirocinio che prevede una durata adeguata ad acquisire appropriate competenze anche attraverso un'esperienza pratica, nei limiti di quanto definito al comma 1;

b) prevede una definizione chiara degli obiettivi e delle modalità di apprendimento e di formazione allo scopo di facilitare la transizione dallo studio, disoccupazione o inattività al lavoro;

c) assicura il monitoraggio sull'andamento dei tirocini e la valutazione dei loro esiti, con particolare riferimento agli inserimenti lavorativi post tirocinio;

d) assicura il rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, compresa la tutela e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) prescrive che la convenzione stabilisca i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte;

f) stabilisce un adeguato riconoscimento dei tirocini e una congrua indennità.

3. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento, al fine di rafforzare il principio del tirocinio quale strumento di politica attiva finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo, attraverso un periodo di orientamento al lavoro e formazione in situazione, verifica e monitora i percorsi di tirocinio avviati, con particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti, nonché il regolare svolgimento del percorso formativo, per gli aspetti di propria competenza, anche in accordo con i servizi ispettivi del Ministero del lavoro.

4. Le funzioni di vigilanza, il controllo ispettivo e la disciplina sanzionatoria sono concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dell'adozione delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, che la Giunta regionale provvede ad attuare con apposita deliberazione.

Art. 40.

(Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

1. La Regione favorisce, mediante la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, nonché di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati anche al ricambio generazionale e alla trasmissione d'impresa, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte.
2. La Regione, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione di impresa di cui al comma 1, assicura l'integrazione con il sistema dei servizi per l'impiego, considerando altresì le iniziative in materia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzia di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.
4. La Giunta regionale stabilisce:
 - a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
 - b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
 - c) le cause di inammissibilità, di revoca o di decadenza dai benefici concessi;
 - d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati:
 - a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
 - b) alla formazione professionale e manageriale;
 - c) alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
 - d) alle altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.

Art. 41.

(Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostiene, anche finanziariamente, progetti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché iniziative di welfare aziendale, proposti da imprese e da enti pubblici, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.
3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative delle imprese, nonché altre iniziative innovative, che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione e lo sviluppo dei percorsi di carriera.
4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, la Giunta regionale sostiene l'ampliamento dei servizi per l'infanzia e prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto a ottenere contributi per l'acquisizione dei servizi alla persona finalizzati alle attività di cura.

Art. 42.

(Azioni positive e priorità negli incentivi)

1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle risorse finanziarie, dà priorità alle imprese e agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne, anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 93 dello Statuto e delle consigliere di parità regionale e provinciali.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese e gli enti presentano progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, nell'applicazione delle disposizioni per l'imprenditorialità e la creazione di impresa, dà priorità alle domande presentate da donne.

4. Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

Art. 43.

(Invecchiamento attivo delle persone)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone in età avanzata, promuovendo la loro partecipazione alla vita economica e lavorativa, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.

2. La Regione valorizza le esperienze formative, professionali e umane accumulate dalle persone nel corso della vita, promuovendo il loro patrimonio di relazioni e favorendo il trasferimento di conoscenze intergenerazionali.

3. La Regione promuove politiche integrate per le persone in età avanzata, al fine di rimuovere gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale, favorire le pari opportunità e l'autodeterminazione, tutelare la dignità della persona.

4. La Regione sviluppa interventi per favorire l'invecchiamento attivo, favorendo la ricollocazione e la permanenza nel mondo del lavoro dei lavoratori in età avanzata, anche attraverso percorsi di riqualificazione, orientamento e rimotivazione, nonché con azioni volte a migliorare la qualità del lavoro, ovvero con l'uso di strategie di innovazione sociale.

Art. 44.

(Inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999, promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego promuovono presso le imprese le forme di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per favorire il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro e assicurarne un inserimento stabile e soddisfacente, anche attraverso iniziative di analisi delle mansioni previste e di identificazione dei compiti specifici.

3. La Giunta regionale, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui agli articoli 12 e 12 bis della legge 68/1999, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e loro consorzi e nelle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), nell'osservanza delle regole stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale promuove ulteriori forme di inserimento lavorativo per persone con disabilità difficilmente occupabili, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 45.

(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative e dagli esoneri parziali di cui alla legge 68/1999 ed è utilizzato esclusivamente per le finalità indicate dalla legge stessa.

3. Per la gestione del Fondo, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo, stabilendo, fra l'altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;

b) l'utilizzo di risorse per ulteriori iniziative e progetti;

c) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, privilegiando, ai fini di un inserimento stabile, l'idoneità del contesto organizzativo e ambientale, con particolare riferimento alla priorità da attribuire ai progetti mirati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e intellettiva;

d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.

Art. 46.

(Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, anche se non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della legge 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone con disabilità coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.

3. Le agevolazioni possono essere integrative rispetto agli interventi previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b), della legge 68/1999.

4. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo per quanto attiene le agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, stabilendo, fra l'altro:

a) le indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo;

b) le priorità riguardanti l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica;

c) le indicazioni per l'attivazione di idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.

5. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, l'Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso i centri per l'impiego, può stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999.

6. Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non sono direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti definiti da appositi atti regionali.

Art. 47.

(Cantieri di lavoro e altri progetti di utilità pubblica)

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale, nonché per agevolare la maturazione dei requisiti previdenziali dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 4, è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri di lavoro o in altri progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica

utilità, da parte di comuni, di unioni di comuni o di altre forme associative, di organismi di diritto pubblico, così come definiti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, e di soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione.

2. L'attività di cantiere o di progetto di utilità pubblica può essere affiancata da servizi al lavoro e da azioni di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.

3. Per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità gli enti promotori possono avvalersi di operatori economici privati con cui costituiscono appositi partenariati.

4. I soggetti ospitanti i lavoratori utilizzati nel contesto di cantieri di lavoro o altri progetti di utilità pubblica possono rivestire il ruolo di promotore dei progetti per sé e per altri soggetti o di utilizzatori nel contesto di progetti presentati da un soggetto promotore.

5. In una logica di integrazione con altri interventi di politica sociale, per persone in condizione di marginalità, la Giunta regionale promuove accordi con associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, fermo restando il rapporto di pubblica utilità espresso a favore di un soggetto pubblico.

6. I partecipanti ai cantieri di lavoro o ad altri progetti di utilità pubblica non possono essere impiegati in sostituzione di personale di ruolo degli enti promotori o utilizzatori.

7. I cantieri e gli altri progetti di utilità pubblica hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, fatte salve motivate esigenze e, in tal caso, la durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.

8. I cantieri di lavoro e gli altri progetti di utilità pubblica non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli enti promotori e utilizzatori, conservando i partecipanti lo stato di disoccupazione per la durata del cantiere o progetto in cui sono inseriti.

9. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di trentasei mesi successivi alla fine del cantiere, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.

10. La Giunta regionale stabilisce:

a) le tipologie di cantiere e di progetto, le modalità e i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;

b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, e la tipologia e l'entità degli altri costi ammissibili, inclusi i giorni di infortunio, nonché i giorni in caso di ricovero ospedaliero e relativa degenza, ma non oltre la durata del cantiere.

11. Al progetto di cantiere o di utilità pubblica è allegata la relativa documentazione riguardante il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

12. Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.

13. Gli enti promotori e utilizzatori procedono a selezionare i partecipanti tramite avvisi pubblici secondo le regole stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali di dettaglio.

Art. 48.

(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

1. L'avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità, avviene mediante selezione pubblica di verifica dell'idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentano a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.

2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di

applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ('ISEE'), quello della condizione di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

3. La Giunta regionale disciplina le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi in relazione alle disposizioni contenute dall'articolo 16 della legge 56/1987.

Art. 49.

(Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)

1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti nell'ambito del Piemonte, e dei soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, mediante protocolli d'intesa finalizzati all'utilizzo di forme contrattuali stabili, nonché alla formazione permanente del personale, al benessere organizzativo e all'erogazione di servizi orientati alla centralità dell'utente.

2. La Regione promuove il ricorso alle procedure di appalto e a quelle di concessione riservati, come previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti operanti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvede alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 50.

(Incentivi all'assunzione)

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, che risultano svantaggiati ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, anche mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo all'assunzione ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di accesso agli incentivi, considerando quelli già riconosciuti dalle norme nazionali, così come le modalità operative con cui espletare i controlli tesi a verificare gli effettivi esiti occupazionali e il rispetto delle richiamate condizioni.

Art. 51.

(Sostegno al reddito)

1. La Giunta regionale ha la facoltà di destinare risorse per il sostegno al reddito a favore di lavoratori interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del lavoro e che si trovano in situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare alle attività di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo, attuate dai centri per l'impiego regionali e dagli operatori accreditati per i servizi al lavoro, per l'orientamento e per la formazione professionale.

3. Gli strumenti e le modalità di accesso al sostegno al reddito e alle misure di politica attiva del lavoro sono definiti negli atti di indirizzo regionali.

4. Possono ottenere il sostegno al reddito i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.

5. Il sostegno al reddito può essere richiesto, fino a un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, l'indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cui i contratti collettivi nazionali applicabili prevedono la decurtazione della stessa retribuzione.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con le misure nazionali di contrasto alla povertà e di promozione dell'occupazione.

TITOLO IV QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

CAPO I QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI OPERATORI

Art. 52.

(Accreditamento per l'orientamento permanente e la formazione professionale)

1. Per accreditamento si intende l'idoneità a realizzare attività formative o di orientamento nel territorio regionale, finanziate con risorse pubbliche o di cui si chiede il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente.

2. L'accreditamento regionale per la formazione professionale e l'accreditamento regionale per l'orientamento sono finalizzati a garantire la qualità dei rispettivi sistemi sulla base dei principi dell'Unione europea e nazionali in materia.

3. Con provvedimento da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente da rendersi entro trenta giorni, stabilisce:

a) la natura giuridica dei soggetti di cui all'articolo 17 e all'articolo 20, che possono accedere all'accreditamento, anche ai sensi degli accordi Stato-regioni e della normativa nazionale in materia di istruzione e formazione professionale;

b) i requisiti per l'accreditamento regionale delle istituzioni formative e degli organismi di formazione, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 20 e degli organismi di orientamento, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 17;

c) i requisiti per l'accreditamento regionale per l'offerta sussidiaria di IeFP degli istituti scolastici di istruzione professionale;

d) le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento della formazione professionale e di accreditamento dell'orientamento permanente e quello di accreditamento per i servizi al lavoro;

e) le modalità di istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati con le relative sedi e le modalità di aggiornamento periodico.

Art. 53.

(Accreditamento per i servizi al lavoro)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce accreditamento il provvedimento mediante il quale, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, si riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:

a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di politica del lavoro di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni e i compiti attribuiti in via esclusiva ai centri per l'impiego, indicati all'articolo 32, comma 4;

b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

2. La Giunta regionale individua le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori pubblici e privati idonei a erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di cui al comma 1, nel rispetto delle regole vigenti, degli indirizzi regionali, dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;

b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori o delle persone in cerca di lavoro.

3. La Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento degli organismi di formazione, dell'orientamento e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 276/2003 e gli operatori accreditati su tutto il territorio nazionale dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale disciplina, in armonia con i requisiti per l'accreditamento nazionale definiti in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 150/2015:

a) le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati, evitando la duplicazione di requisiti e documentazione già previsti a livello nazionale, nella logica della semplificazione amministrativa;

b) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;

c) le idonee forme di controllo;

d) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015;

e) i requisiti specifici e la tenuta di elenchi finalizzati a particolari target di utenza.

Art. 54.

(Autorizzazione regionale per l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce autorizzazione il provvedimento mediante il quale si abilitano operatori, pubblici e privati, denominati anche agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 276/2003.

3. La Giunta regionale disciplina la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività e provvede alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro, così come definito ai sensi del decreto legislativo 276/2003.

4. Per i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni o di altre forme associative, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto legislativo 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto.

5. Per i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 276/2003, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), dello stesso decreto.

Art. 55.

(Aggiornamento e coinvolgimento degli operatori)

1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la capacità del sistema di orientamento permanente, di formazione professionale e del lavoro, nonché per assolvere in maniera adeguata alle finalità definite dalla presente legge, istituisce una sede di confronto permanente con le associazioni degli operatori e promuove azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione dei diversi attori che operano in tali sistemi.

2. La Giunta regionale definisce i criteri di rappresentanza e provvede all'organizzazione del confronto.

3. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate ad assicurare un aggiornamento continuativo in ordine a norme, procedure, standard e qualunque altro dispositivo deputato a regolamentare il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1.

4. Le azioni formative rivolte a chi opera nel sistema della formazione professionale sono intese a promuovere l'innovazione didattica e organizzativa, anche per favorire un più pervasivo ricorso a strumenti e tecnologie digitali che supportano l'apprendimento anche a distanza, nonché, con particolare riferimento al personale docente, l'aggiornamento tecnico in coerenza con l'evoluzione delle competenze professionali richieste dal sistema economico e sociale e dall'innovazione tecnologica.

5. Le azioni formative rivolte a chi opera nell'ambito del sistema di orientamento permanente e per il sistema del lavoro sono tese a rinforzarne le competenze, con particolare attenzione all'evoluzione del mercato del lavoro e a dispositivi operativi e tecnologie digitali di supporto al lavoro di équipe e di rete.

CAPO II

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 56.

(Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi)

1. La Giunta regionale definisce la struttura e le modalità di implementazione del repertorio regionale delle qualificazioni, parte integrante del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del quadro nazionale delle qualificazioni.

2. Il repertorio regionale delle qualificazioni, referenziato al quadro nazionale delle qualificazioni e al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, è composto da profili e obiettivi formativi, descritti per competenze, e costituisce il riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione didattica delle azioni formative.

3. Il repertorio è periodicamente aggiornato in base all'evoluzione dei fabbisogni di competenze professionali del sistema produttivo regionale, rilevati anche con il coinvolgimento delle parti sociali.

4. La Giunta regionale include e armonizza nel repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi le qualificazioni di cui all'articolo 25.

5. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e le regole metodologico-procedurali per l'erogazione dei percorsi di formazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi nazionali, in particolare definendo:

- a) gli standard di progettazione e di erogazione delle attività formative;
- b) gli standard di valutazione e certificazione delle competenze acquisite e di riconoscimento dei crediti formativi;
- c) le modalità di attestazione delle qualificazioni;
- d) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alle prove finali e gli standard degli esami, fermo restando per i partecipanti l'obbligo di frequenza nella misura minima stabilita dalla Giunta regionale;
- e) le modalità di funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti;
- f) le modalità di funzionamento di gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche di settore, di cui la Giunta regionale può avvalersi per la definizione degli standard formativi, nonché l'importo del gettone di presenza per i componenti, nei limiti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa, d'intesa con le parti sociali, definisce la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell'apprendistato e la loro durata.

7. La Giunta regionale, in attuazione di programmi e progetti specifici, definisce gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni.

Art. 57.

(Sistema regionale di certificazione delle competenze)

1. La Regione è ente titolare per la certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), acquisite in contesti formali, non formali e informali afferenti al repertorio regionale delle qualificazioni.

2. La Regione, per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, si avvale degli enti titolari, individuati secondo specifica normativa.

3. La Giunta regionale disciplina il sistema di certificazione assicurando i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto degli standard minimi previsti dal sistema nazionale di certificazione delle competenze.

4. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze.

CAPO III

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

Art. 58.

(Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità locali e con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

2. La Regione promuove percorsi di welfare aziendale, nonché la responsabilità sociale delle imprese, quali strumenti per aumentare la qualità del lavoro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile, la coesione sociale, il raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne e per sostenere la conciliazione tra vita e lavoro, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e metodi di innovazione sociale.

3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese anche in relazione alle scelte di localizzazione delle unità produttive, al fine di evitare o contenere la ricaduta di eventuali effetti negativi sull'occupazione e sul mercato del lavoro locale.

Art. 59.

(Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di salute, sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

2. Nell'ambito del quadro strategico triennale di cui all'articolo 9, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei lavoratori, alla prevenzione delle violenze e delle molestie

e all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi a genere, età, provenienza, condizioni di svantaggio e disabilità dei lavoratori in relazione ai rischi dell'attività lavorativa.

3. La Giunta regionale:

- a) promuove e finanzia progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare;
- b) promuove iniziative per prevenire lo sfruttamento e il fenomeno del lavoro irregolare;
- c) promuove specifici accordi fra le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 11 volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro.

4. La Giunta regionale, in conformità ai principi previsti dalla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue, anche mediante specifici accordi con altre amministrazioni pubbliche, l'introduzione e la diffusione nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette a individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro, rispetto a quelle minime stabilite dalla normativa statale.

5. La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende sanitarie locali, ne verifica la qualità e l'efficacia e informa degli esiti il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 81/2008.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per assicurare l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale entro il 31 marzo, alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione sullo stato di attuazione della legge, nonché sul grado di avanzamento nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

3. Ogni cinque anni la relazione di cui al comma 2 è integrata con le seguenti informazioni:

- a) una descrizione complessiva delle modalità organizzative adottate, dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
- b) un quadro degli interventi realizzati;
- c) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge;
- d) una stima del contributo al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.

4. La Giunta regionale utilizza anche le analisi e gli studi predisposti ai sensi dell'articolo 15 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 61.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il triennio 2023-2025 in euro 236.395.893,06, si fa fronte:

a) per la parte riferita ai fondi regionali per il triennio 2023-2025, per la somma pari a euro 108.503.813,29 già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all'interno delle seguenti missioni e programmi:

1. missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un totale pari a euro 40.899.548,34 di cui euro 7.553.945,05 per l'anno 2023, euro 11.669.874,65 per l'anno 2024 ed euro 21.675.728,64 per l'anno 2025;

2. missione 15, programma 15.02 (Formazione Professionale) titolo 1, per un totale pari a euro 54.951.770,00 di cui euro 6.951.770,00 per l'anno 2023, euro 24.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 24.000.000,00 per l'anno 2025;

3. missione 15, programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1, per un totale pari a euro 9.600.000,00 di cui euro 8.800.000,00 per l'anno 2023 ed euro 800.000,00 per l'anno 2024;

4. missione 15, programma 15.03, titolo 2 (Spese in conto capitale), per un totale pari a euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00 per l'anno 2025;

5. Missione 15, programma 15.04 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale), titolo 1, per un totale pari a euro 1.252.029,95 di cui euro 110.000,00 per l'anno 2023, euro 402.029,95 per l'anno 2024 ed euro 740.000,00 per l'anno 2025;

6. missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio), titolo 1, per un totale pari a euro 317.000,00 di cui euro 200.000,00 per l'anno 2024 ed euro 117.000,00 per l'anno 2025;

7. missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi), titolo 1, per un totale pari a euro 479.000,00 di cui euro 119.000,00 per l'anno 2023, euro 180.000,00 per l'anno 2024 ed euro 180.000,00 per l'anno 2025;

8. missione 01, programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1, per un totale pari a euro 4.465,00 di cui euro 1.115,00 per l'anno 2023, euro 2.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.350,00 per l'anno 2025;

b) per la parte riferita ai cofinanziamenti regionali per il triennio 2023-2025 per la somma di euro 127.892.079,77, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all'interno delle seguenti missioni e programmi:

1. missione 15, programma 15.01, titolo 1, per un totale pari a euro 6.770.736,00 di cui euro 3.385.368,00 per l'anno 2024 ed euro 3.385.368,00 per l'anno 2025;

2. missione 15, programma 15.04, titolo 1, per un totale pari a euro 121.121.343,77 di cui euro 37.891.983,74 per l'anno 2023, euro 39.387.061,34 per l'anno 2024 ed euro 43.842.298,69 per l'anno 2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 62.

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, fino all'approvazione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 10, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. Fino all'approvazione del quadro strategico di cui all'articolo 9, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo previsti all'articolo 10 in coerenza con i documenti di programmazione regionale

dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Regione.

3. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 5, continuano ad applicarsi gli indirizzi per l'attivazione di forme di impresa formativa, adottati in base alla normativa previgente.

4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18, comma 2, 38, comma 1 e 39 commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione degli articoli 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 34/2008.

5. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 48, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni stabilite in relazione all'articolo 16 della legge 56/1987.

6. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 52, comma 3, non si applicano gli articoli 17, commi 3 e 4, e l'articolo 20 e continuano ad applicarsi gli articoli 5, 11 e 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), nonché le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di orientamento adottate in base alla normativa previgente.

7. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 53 e 54, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento e autorizzazione, adottate in base agli articoli 21 e 23 della legge regionale 34/2008.

8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 56, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di repertorio regionale delle qualificazioni, di standard formativi e di criteri generali e durata per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie di apprendistato, nonché gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni, adottate in base alla normativa previgente.

9. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino alla nomina della Commissione di cui all'articolo 11, continua a operare la Commissione regionale di concertazione costituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 34/2008.

Art. 63.

(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, sono abrogati:

- a) la legge regionale 24 dicembre 1984, n. 67 (Conseguimento patenti di mestiere);
- b) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), fatto salvo quanto previsto all'articolo 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;
- c) la legge regionale 30 aprile 1996, n. 21 (Modificazione dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');
- d) la legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');
- e) la legge regionale 17 giugno 1997, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');
- f) la legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'articolo 25 bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 'Disciplina delle attività di formazione professionale', richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale'');
- g) legge regionale 21 maggio 1998, n. 13 (Modifica alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale', come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44);
- h) legge regionale 14 aprile 2003, n. 8 (Disposizioni in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo 'FSE');

i) legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato);

l) gli articoli 75, 76 e 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59");

m) la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3 della medesima legge regionale e quanto previsto dall'articolo 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;

n) l'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

o) l'articolo 55, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

p) l'articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);

q) l'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse);

r) la legge regionale 11 ottobre 2011, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 'Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro');

s) l'articolo 57, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

t) gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Art. 64.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 novembre 2023

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso



Direzione Processo Legislativo

Disegno di legge n. 218

"Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro"

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 luglio 2022.
- Assegnato in sede referente alla III Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 27 luglio 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla III Commissione referente il 9 ottobre 2023 con relazione di maggioranza di Carlo RIVA VERCELLOTTI e relazione di minoranza di Silvana ACCOSSATO, Monica CANALIS, Francesca FREDIANI, Sean SACCO.
- Approvato in Aula il 14 novembre 2023, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 12 voti astenuti, 6 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:

“Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «contratto di somministrazione di lavoro»: il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

a-bis) «missione»: il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;

a-ter) «condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:

1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;

2) alla retribuzione;

3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;

b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);

f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

[i] «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate]; *abrogata*

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo [4, comma 1](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#);

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è il seguente:

“Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Ferma restando le necessità di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:

a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);

b) articolo 18;

c) articolo 20;

d) articolo 21, comma 2;

e) articolo 23.”.

- Il testo vigente dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro)

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.

3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla [legge n. 68 del 1999](#), in quanto compatibili.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”.

Note all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro)

1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo [4, comma 35](#), della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#);

b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo [6](#) del [decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297](#);

c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;

d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto;

d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;

d-ter) la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.

2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo [3](#) del [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#) nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo [1-bis](#) del [decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 luglio 2003, n. 170](#).

3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo [1-bis](#) del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'[articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000](#), all'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), all'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231](#), nonché all'[articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264](#), sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.”.

Note all'articolo 19

- Il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) è il seguente:

“Art. 15. (Livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#), e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.
4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#).
5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. [51, comma 2](#), del citato [decreto legislativo n. 276 del 2003](#).”.

Note all'articolo 22

- Il testo vigente dell'articolo 69 legge 17 maggio 1999 n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:

“Art. 69. (Istruzione e formazione tecnica superiore.

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo [17 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#), e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della [legge 18 dicembre 1997, n. 440](#), nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.”.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

“Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

[9. ...]”. *abrogato*.

Note all'articolo 30

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro). è il seguente:

“Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all' articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall' articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri

per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell' articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell' articolo 1, comma 795 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione ai sensi e secondo la disciplina richiamata all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017.

6. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego.

7. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

8. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.

9. Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea.

10. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

- a) il piano annuale di attività;
- b) la relazione annuale dell'attività svolta;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione.

11. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

12. In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

13. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia da cui consegue l'inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) è il seguente:

“Art. 6. (Piano integrato di attività e organizzazione)

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano,

nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#).

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#).

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) [articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#);
- b) [articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124](#);
- c) [articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), ferme restando quelle previste dall'[articolo 19, comma 5, lettera b\), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2016, n. 160](#).

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.”.

Note all'articolo 31

- Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 4. (Agenzie per il lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

- a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
- b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
- c) agenzie di intermediazione;
- d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
- e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorso due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.”.

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo vigente dell'articolo 26 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 26. (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito)

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti.

2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli [10](#) e [11](#) del [decreto legislativo n. 22 del 2015](#).

7. L'assegno di cui al comma 5 è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

10. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo [7](#) della [legge n. 223 del 1991](#), ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli [5 e seguenti](#) del [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#).

12. Gli [articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468](#), si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2.”.

- Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 4.

Note all'articolo 33

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') è il seguente:

“Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall' articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dall' articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all' [articolo 8 della legge n. 381/91](#).

2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie.

2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonchè per accedere ai benefici previsti dalla legge. L'iscrizione non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività.

4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell' [articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della stessa legge.

5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

6. L'albo regionale è pubblicato, nel corso del mese di marzo di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.”.

Note all'articolo 35

- Il testo vigente dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 19. (Stato di disoccupazione)

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo [1, comma 2, lettera c\)](#), del [decreto legislativo n. 181 del 2000](#), si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”.

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.”.

Note all'articolo 37

- Il testo vigente dell'articolo 24 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è il seguente:

“Art. 24. (Consultazione sindacale)

1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiosti riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente:

“Art. 4. (Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo [19](#) della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana, nonché alla competente autorità dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
- 15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli [24](#) e [25](#) della [legge 12 agosto 1977, n. 675](#), le disposizioni del [decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 1978, n. 215](#), ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.”.

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge 223/1991 è il seguente:

“Art. 24. (Norme in materia di riduzione del personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti

numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 15 luglio 1966, n. 604](#), e successive modificazioni.

1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo [11](#) della [legge 15 luglio 1966, n. 604](#), come modificato dall'articolo [6](#) della [legge 11 maggio 1990, n. 108](#), è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

Note all'articolo 39

- Il testo vigente dell'articolo all'articolo 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) è il seguente:

“Art. 1.

1-719. *omissis*.

720. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

722. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#).

725. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'[articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#).

727-1013. *omissis*.”.

Note all'articolo 42

- Il testo vigente dell'articolo 93 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 93. (Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini)

1. La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.”.

Note all'articolo 44

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 12. (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, e 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo [1, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo [1, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.”.

- Il testo vigente dell'articolo 12 bis della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 12 bis. (Convenzioni di inserimento lavorativo)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo [14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo [1, comma 1, lettere a\) e b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.”.

- Il testo vigente dell'articolo all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è il seguente:

“Art. 1. (Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112](#);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118) è il seguente:

“[Art. 2. (Utilità sociale)]

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale, ai sensi della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001](#), recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001](#), recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della [legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);
- g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;
- m-bis) cooperazione allo sviluppo [\(4\)](#).

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa [\(5\)](#).

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo].”.

Note all'articolo 45

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all'articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:

- a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.”.

Note all'articolo 46

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

[2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.] *abrogato*.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli [1](#) e [3](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni, ovvero dall'articolo [1](#) del [decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 1984, n. 863](#); gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli [4](#) e [24](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della [legge 21 luglio 1961, n. 686](#), e successive modificazioni, nonché della [legge 29 marzo 1985, n. 113](#), e della [legge 11 gennaio 1994, n. 29](#).”.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 68/1991 è riportato in nota all'articolo 45.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 11. (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo [1, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli [17](#) e [18](#) della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di

formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo [16](#) del [decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1994, n. 451](#). Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo [18](#) della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.”.

Note all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 16 della legge 56/1987 è riportato in nota all'articolo 28.

Note all'articolo 49

- Il testo vigente dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Art. 34. (Gestione del personale in disponibilità ‘Art. 35-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 21 del D.Lgs n. 80 del 1998’)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'[articolo 110 del testo unico delle leggi](#)

[sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e all'[articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.”.

Note all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 7. (Accreditamenti)

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

- a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
- b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
- d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

- a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
- b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
- c) le procedure per l'accreditamento;
- d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
- e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.”.

- Il testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 12. (Accreditamento dei servizi per il lavoro).

1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del [decreto legislativo n. 276 del 2003](#), secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del [decreto legislativo n. 276 del 2003](#);
- b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
- c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo [4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003](#) vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

4. All'articolo [6 del decreto legislativo n. 276 del 2003](#), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1”.”.

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 16.

Note all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 276/2003 è riportato in nota all'articolo 3.

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 5. (Requisiti giuridici e finanziari)

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della [legge 13 settembre 1982, n. 646](#), e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo [107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e

comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli [11](#) e [12](#) della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo [107](#) del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli [11](#) e [12](#) della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#).

4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.”.

- Il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 17. (Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro)

1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.

2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.

3. I decreti ministeriali di cui agli articoli [1-bis](#) e [4-bis, comma 7](#) del [decreto legislativo n. 181 del 2000](#), come modificati dagli articoli [2](#) e [6](#) del [decreto legislativo n. 297 del 2002](#), così come la definizione di tutti i flussi informativi

che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.

5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.

6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.

7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzia le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 6. (Regimi particolari di autorizzazione)

1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

- a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

f-bis). L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1.”.

Note all'articolo 59

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 2008/81 è il seguente:

“Art. 7. (Comitati regionali di coordinamento)

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.”.

Note all'articolo 60

- Il testo vigente dell'articolo 48 della legge della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 48. (Qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 71 della legge della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 71. (Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.”.

Note all'articolo 61

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Note all'articolo 62

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 38. (Tirocini formativi e di orientamento)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 40, il datore di lavoro privato può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Non è ammesso l'utilizzo di tirocini in aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti, mobilità.
3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.
4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
5. I soggetti ospitanti ed i soggetti promotori hanno la facoltà di assegnare borse lavoro per la durata del tirocinio.
6. La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dal momento dell'assunzione, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione. I termini e le modalità di concessione degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale.
7. L'Agenzia Piemonte Lavoro comunica a cadenza quindicinale i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto del [d.lgs. 196/2003](#), alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale di concertazione.
8. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai moduli formativi, denominati stage, di durata limitata, inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 39 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 39. (Tirocini estivi)

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.”.

- Il testo vigente dell'articolo 40 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 40. (Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)

1. La Giunta regionale individua:
 - a) l'eventuale rapporto fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti, con rapporto di lavoro subordinato;
 - b) le professionalità e le tipologie d'impresa che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
 - c) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, controlli e verifiche e, per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla Regione, le sanzioni in caso di inadempienze;
 - d) l'entità massima di eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante.
2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizioni di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all' [articolo 1, comma 1, lettera b\), della l. 381/1991](#).
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
 - a) le province;

- b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- c) le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
- d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;
- e) le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all' [articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1](#) (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla [legge regionale 2 maggio 2006, n. 16](#), con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;
- f) le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- g) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;
- h) i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
- i) gli enti bilaterali di cui all' [articolo 18, comma 1, lettera a\) della legge 24 giugno 1997, n. 196](#) (Norme in materia di promozione dell'occupazione).”.

- Il testo vigente dell'articolo 41 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 41. (Qualificazione dei tirocini)

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.
2. Le province, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma triennale della Regione, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
 - a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
 - b) le azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini;
 - c) le attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti;
 - d) le attività di accompagnamento e controllo.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 38 e le parti sociali.”.

- Il testo dell'articolo 16 della legge 56/1987 è riportato in nota all'articolo 28.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) è il seguente:

“Art. 5. (Azioni di orientamento professionale)

1. L'orientamento professionale è finalizzato a sostenere le persone nelle scelte successive che caratterizzano il loro percorso di formazione e la loro vita di lavoro.
2. La Regione individua le seguenti azioni di orientamento professionale:
 - a) servizi e supporti informativi sulle opportunità formative e lavorative;
 - b) unità didattiche, moduli e stages di orientamento nei percorsi scolastici e di formazione professionale;
 - c) consiglio ed azioni di supporto decisionale individuali e collettive;
 - d) specifici progetti finalizzati.
3. Le azioni di cui sopra sono poste in essere dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalle Province che provvedono sia direttamente o tramite Enti da essi costituiti o partecipati o mediante convenzione con Enti con finalità statutaria di orientamento professionale; dalle agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11.
4. Le Province esercitano il coordinamento dei servizi e delle iniziative nel proprio ambito territoriale, curando lo sviluppo dei rapporti con l'Agenzia Regionale per l'impiego e con i Servizi circoscrizionali per l'impiego, con la Consiglieria di parità e con gli Organismi scolastici.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 63/1995 è il seguente:

“Art. 11. (Agenzie formative)

1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:
 - a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;
 - b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;

c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;

d) imprese e consorzi di esse.

2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari l'esercizio di attività di formazione professionale;

b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;

c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;

d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.

3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:

a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto della convenzione stessa;

b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.

4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d) devono:

a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;

b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.”.

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 63/1995 è il seguente:

“Art. 14. (Corsi riconosciuti)

1. I corsi realizzati da soggetti diversi dalle Agenzie formative di cui all'articolo 11 possono essere riconosciuti purché conformi alla programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti;

b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;

c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2;

d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;

e) accettare il controllo della Provincia che può effettuarsi anche mediante ispezione.

2. Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza del riconoscimento.”.

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 21. (Operatori pubblici e privati accreditati)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:

a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province;

b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), le seguenti attività:

a) fornitura servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;

b) fornitura servizi di inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relativi ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscano l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo;

c) completamento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province;

d) realizzazione di interventi specializzati a favore di determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province.

3. La Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, componenti la Commissione regionale di concertazione, istituisce, con proprio provvedimento, l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche,

nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell' [articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#) (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell' [articolo 45, comma 1, lettera a\), della legge 17 maggio 1999, n. 144](#)), dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del [d.lgs. 276/2003](#) , nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;

b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego delle province, di cui all'articolo 20, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell' [articolo 7 del d.lgs. 276/2003](#) , riservando in capo alle province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.

[5.] *abrogato*.

6. La Giunta regionale, nell'ambito delle procedure di collaborazione istituzionale con le province, disciplina altresì:

a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità logistiche, competenze professionali, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

b) le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati;

c) le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati;

d) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;

e) le idonee forme di controllo;

f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.

7. I requisiti minimi di cui al comma 6, lettera a), sono definiti conformemente ai seguenti criteri generali:

a) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;

b) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 23. (Operatori pubblici e privati autorizzati)

1. Ai fini dell'applicazione della legge si definisce "autorizzazione" il provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni attribuite alle medesime dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del [d.lgs. 276/2003](#) .

3. La Giunta regionale disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal [d.lgs. 276/2003](#) , la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del [d.lgs. 276/2003](#) .

4. La Giunta regionale provvede, previa verifica dei requisiti richiesti dall' [articolo 5 del d.lgs. 276/2003](#) e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del comma 4, lettera b), della medesima disposizione, a rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità prescritte dall' [articolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003](#) e successive modifiche ed integrazioni, e provvede, altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

5. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del [d.lgs. 276/2003](#) e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell' [articolo 17 del d.lgs. 276/2003](#) .

6. Per i soggetti previsti dall' [articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003](#) l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del [d.lgs. 276/2003](#) .

7. I soggetti autorizzati, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma di consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale in altre Regioni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 11. (Agenzie formative)

1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:

- a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;
- b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;
- c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;
- d) imprese e consorzi di esse.

2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:

- a) avere tra i propri fini statuari l'esercizio di attività di formazione professionale;
- b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
- c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;
- d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.

3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:

- a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto della convenzione stessa;
- b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.

4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d) devono:

- a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
- b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.”.

Note all'articolo 63

- Il testo vigente dell'articolo 75 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 75. (Finalità)

1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui all' [articolo 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998](#) , con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 76 della legge regionale 44/2000, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 76. (Funzioni della Regione)

1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla [l.r. 63/1995](#) salvo quanto disposto dall'articolo 77.

2. Gli atti di programmazione dell'offerta formativa previsti dalla [l.r. 63/1995](#) e dalla [legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41](#) (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.

3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le Province ai sensi dell' [articolo 9 della l.r. 63/1995](#) , sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.

- Il testo vigente dell'articolo 77 della legge regionale 44/2000, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 77. (Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla [legge regionale n. 63/1995](#) , le seguenti ulteriori funzioni:

a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all' [articolo 18 della l.r. 63/1995](#) , ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L'attribuzione ha luogo con

gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, all'attribuzione di alcune competenze gestionali;

b) l'istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all' [articolo 24 della l.r. 63/1995](#) . A modifica di quanto previsto all' [articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995](#) il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;

c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;

d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell' [articolo 144, comma 1, lettera b\) del d. lgs. 112/1998](#) relativamente agli istituti professionali.

2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.

3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella [l.r. 63/1995](#) . La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.

4. Salvo quanto previsto dalla [l.r. 34/1998](#) in ordine all'assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell' [articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995](#) può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.”.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 34/2008 è riportato in nota all'articolo 30.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Modifiche alla [legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34](#))

1. L' [articolo 67, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a 60.051.660,00 euro, si fa fronte:

a) per l'esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): UPB DA15041 per un importo pari a 36.241.660,00 euro, UPB DA15051 per un importo pari a 600.000,00 euro, UPB DA15061 per un importo pari a 2.900.000,00 euro, UPB DA15981 per un importo pari a 310.000,00 euro, UPB DA15001 per un importo pari a 20.000.000,00 euro;

b) per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall' [articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' [articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).”.

- Il testo vigente dell'articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 55. (Modifiche alla [legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#))

1. Al [comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole: “alla fine del cantiere”, sono inserite, infine, le seguenti: “e per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005”.

[2. Il [comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

“7. La Giunta regionale dispone il trasferimento delle somme necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 1 alle province, che provvedono, nell'ambito degli indirizzi regionali, all'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati al comma 1. ”.] *abrogato*.

[3. Al [comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008](#) , dopo la parola: “eroga”, è inserita la seguente: “anche”.] *abrogato*

[4. Dopo il [comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 34/2008](#) è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla [l. 68/1999](#) sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, nell'ambito della UPB DB0902 e sono utilizzate in spesa per le finalità indicate dalla legge stessa.”.] *abrogato*

[5. Al [comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 34/2008](#) , dopo la parola: “disabili” le parole: “ad eccezione di” sono sostituite dalle parole: “in aggiunta a”.] *abrogato*

[6. Dopo il [comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 34/2008](#) è inserito il seguente comma:

“1 bis) I sussidi di cui al comma 1 possono, altresì essere corrisposti a lavoratori disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali.”.] *abrogato*

[7. Al [comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 34/2008](#) , le parole: “non si applicano”, sono sostituite dalle seguenti: “si applicano anche”.] *abrogato*

[8. Al [comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 34/2008](#) , le parole: "di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)", sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 29".] *abrogato*

[9. Il [comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di conseguire il riconoscimento della priorità di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".] *abrogato*

[10. Il [comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, nell'applicazione dell'articolo 42, dà priorità alle domande presentate da donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.".] *abrogato* "

[11. Al [comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 34/2008](#) dopo la parola: "conciliazione" sono inserite, infine, le seguenti: "ed i percorsi di carriera".] *abrogato*

[12. Dopo il [comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 34/2008](#) è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per la valutazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalla [legge regionale 14 giugno 1993, n. 28](#) (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), modificata ed integrata dalla [legge regionale 9 maggio 1997, n. 22](#) , la Regione si avvale del comitato tecnico di cui all' [articolo 7 della l.r. 28/1993](#) , nella composizione attualmente in carica fino al perfezionamento dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 42 della presente legge. ".]” *abrogato*

- Il testo vigente dell'articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 34. (Modifiche alla [legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#))

1. Il [comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della [legge 8 marzo 2000, n. 53](#) (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente."."

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse), come abrogato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 9. (Modifiche della [l.r. 34/2008](#))

1. Al [comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole: "quarantanove anni" sono inserite le seguenti: "e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda,".

2. Al [comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008](#) la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

3. Al [comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 34/2008](#) la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

- Il testo vigente dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 57. (Modifiche alla [legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#))

[1. Dopo la [lettera p\) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è inserita la seguente: "p bis) contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, quale il baratto amministrativo, secondo cui i cittadini possono permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità.".] *abrogato*

[2. L' [articolo 4 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all' [articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell' [art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#)) ed in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;

- b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;
- c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;
- d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;
- e) riconosce i Centri per l'impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di governance dei servizi per l'impiego locali e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini;
- f) per consentire un'adeguata erogazione e un migliore governo delle politiche attive, costituisce, ai sensi dell' [articolo 18 del d.lgs. 150/2015](#) , uffici territoriali denominati Centri per l'impiego, definendone i bacini territoriali ottimali di competenza e affidandone il coordinamento e la gestione all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, in raccordo con gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro di cui all' [articolo 2 del d.lgs. 150/2015](#) . In attuazione dell' [articolo 16 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni '), nelle more della costituzione dei predetti uffici, la Regione individua negli attuali Centri per l'impiego, costituiti ai sensi dell'articolo 20, le strutture il cui coordinamento e gestione è affidato all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto definito dall'articolo 6;
- g) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#)), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;
- h) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale per il lavoro, nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all' [articolo 13 del d.lgs. 150/2015](#) ;
- i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' [articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
- j) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure di integrazione salariale straordinaria, esprimendo motivato parere, anche in merito agli interventi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché riguardanti aziende plurilocalizzate, ai sensi dell' [articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della [legge 10 dicembre 2014, n. 183](#));
- k) svolge attività di mediazione tra le parti nelle procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4 e 24 della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#) (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo nella fase sindacale della procedura;
- l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;
- m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti, mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;
- n) sostiene iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;
- o) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità.
2. La Regione effettua un'attività regolare e continuativa di valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro svolti dai servizi competenti, in raccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) e con l'attività di valutazione realizzata nell'ambito della programmazione del FSE e in una logica integrata con le iniziative avviate dall'ANPAL in collaborazione con l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), avvalendosi dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) o di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia."] *abrogato*
3. L' [articolo 6 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:
- "Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro)
1. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, con sede a Torino.
2. Lo [statuto](#) dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. L'Agenzia coordina e gestisce i Centri per l'impiego di cui all'articolo 20, secondo quanto previsto dall' [articolo 16 della l.r. 23/2015](#) e definito dalla convenzione di cui all' [articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015](#) , assicurando

l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all' [articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015](#) , nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall' [articolo 16 della legge 56/1987](#) .

4. La convenzione di cui all' [articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015](#) è attuata con successivi accordi approvati dalla Giunta regionale e da sottoscrivere con la Città metropolitana di Torino e con le province piemontesi, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, nei quali è definita la delega dei poteri datoriali e organizzativi all'Agenzia Piemonte Lavoro relativamente al personale dei Centri per l'impiego temporaneamente assegnato ad essa, nonché gli ambiti e le modalità del potere direttivo da questa esercitato per tutta la durata degli accordi.

5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, e collabora, d'intesa con gli uffici regionali competenti, al monitoraggio delle attività di formazione professionale. Inoltre, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale l'Agenzia svolge compiti di:

- a) supporto alle attività di programmazione del FSE;
- b) promozione e sostegno alla qualificazione dei tirocini, secondo quanto previsto dall'articolo 41;
- c) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall' [articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#) (Interventi urgenti per l'economia);
- d) gestione ed erogazione, secondo gli orientamenti definiti dalla Giunta regionale, di forme di sostegno al reddito a favore di lavoratori in difficoltà a seguito di crisi aziendali o di perdita del posto di lavoro;
- e) supporto tecnico alla Consigliera o al Consigliere di parità, secondo quanto previsto dall' [articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' [articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#)).

6. L'Agenzia predispose annualmente un piano generale di attività e una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la competente commissione consiliare.

7. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare nell'ambito di ogni bacino per l'impiego convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati del territorio, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro."

[4. L' [articolo 9 della l.r. 34/2008](#) è abrogato.] *abrogato*

[5. L' [articolo 11 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento)

1. È istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all' [articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63](#) (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
- b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
- c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
- d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
- e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;
- f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;
- b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al [d. lgs. 198/2006](#) ;
- c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
- d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
- e) il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;
- f) un rappresentante dell'UPP;
- g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, con particolare attenzione alle problematiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento che emergono dal territorio, purché sia garantita la rappresentatività dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;

b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.

9. Con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni.

10. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.".] *abrogato*

[6. Dopo il [comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008](#), sono inseriti i seguenti:

"4 bis. I datori di lavoro che ricevono contributi ai sensi della presente legge sono tenuti a non trasferire le proprie unità produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi sette anni.

4 ter. La Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali è stato accertato il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 bis.".] *abrogato*

[7. Dopo il [comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 34/2008](#), è inserito il seguente: "

1 bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della [legge 68/1999](#).".] *abrogato*

[8. Al [comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 34/2008](#), le parole: "fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto" sono soppresse.".] *abrogato*.

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 7. (Sostituzione dell' [articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#))

1. L' [articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. E' confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All'Agenzia sono attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' [articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#)).

2. Lo [statuto](#) dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia assicura l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all' [articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015](#), nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall' [articolo 16 della legge 56/1987](#), attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego.

4. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolge compiti di:

a) supporto alle attività di programmazione delle politiche attive del lavoro nell'ambito del POR FSE e di altre iniziative a valere sui programmi nazionali e su fondi specifici del Ministero competente in materia di lavoro e politiche sociali, nonché su fondi regionali o comunitari;

b) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei Centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;

c) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.

5. L'Agenzia predisponde annualmente un piano generale di attività approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

6. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.".".

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 7/2018, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Sostituzione dell' [articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#))

1. L' [articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all' [articolo 6 del d.lgs. 165/2001](#) , assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall' [articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell' [articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell' [articolo 1, comma 795 della legge 205/2017](#) e ne garantisce la relativa stabilizzazione.

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della [legge 205/2017](#) .

6. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego.

7. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

8. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.

9. Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea.

10. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

- a) il piano annuale di attività;
- b) la relazione annuale dell'attività svolta;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione.

11. Il bilancio di previsione, l'asestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della [legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

12. In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

13. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia da cui consegue l'inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale."."

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 7/2018, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 9. (Sostituzione dell' [articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#))

1. L' [articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

- a) Centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia;
- b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell' [articolo 7 del d.lgs. 276/2003](#) ;
- e) agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del [d.lgs. 276/2003](#) accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);
- f) soggetti privati accreditati presso i quali è spendibile il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro di cui all'[articolo 23, comma 4, del d.lgs. 150/2015](#)."

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 7/2018, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10. (Sostituzione dell' [articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#))

1. L' [articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 20. (Centri per l'impiego)

1. I Centri per l'impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell' [articolo 18 d. lgs. 150/2015](#) , le seguenti attività:

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell' [articolo 26 del d.lgs. 150/2015](#) .

2. I Centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dall' [articolo 28 del d.lgs. 150/2015](#) .

3. Competono in via esclusiva ai Centri per l'impiego in quanto struttura pubblica del sistema dei servizi per l'impiego:

- a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
- b) la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato;
- c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;
- d) gli avviamenti a selezione di cui all' [articolo 16 della legge 56/1987](#) ;
- e) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente."

Note all'articolo 64

- Il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come ratificato dall'Italia con [legge 2 agosto 2008, n. 130](#), è il seguente:

"Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 108 del TFUE è il seguente:

“Art. 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.